



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATISTICHE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE

Art. 5

Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata, per i seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
- a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale;
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e' istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema e' alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento

giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorita' giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Estremi	Legge 5 maggio 2022, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-statistiche-in-tema-di-violenza-di-genere/art-5-rilevazioni-statistiche-del-ministero-dell-interno-e-del-ministero>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it